

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)**

**di concerto col Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
(NAPOLITANO)**

**col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)**

**col Ministro dei lavori pubblici
(COSTA)**

**col Ministro per le politiche agricole
(PINTO)**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

**col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)**

**col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)**

**col Ministro della difesa
(ANDREATTA)**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)**

**e col Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1998

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 10
Disegno di legge	» 14
Testo del decreto-legge	» 15

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ultimi tragici eventi che hanno devastato il 5 e 6 maggio scorso il territorio di cinque comuni nella regione Campania, hanno evidenziato ancora una volta la grande esposizione al rischio idrogeologico del territorio nazionale e l'esigenza di disporre misure urgenti per la riduzione di questo rischio.

Per ragioni geologiche e geomorfologiche e per la grande estensione di rilievi montuosi, l'Italia è un Paese fortemente esposto al pericolo di frane e di alluvioni. Nell'ultimo trentennio il rischio è stato fortemente accresciuto dal progressivo abbandono della montagna, dalla scarsa manutenzione dei sistemi di drenaggio, dalla realizzazione di infrastrutture, manufatti, edifici pubblici e privati non solo in zone a rischio, ma spesso in posizione o con caratteristiche tali da aggravare il rischio.

Non esiste zona montuosa del Paese che non presenti problemi più o meno seri di stabilità dei versanti che rappresentano una minaccia per centri abitati o infrastrutture.

La fragilità della situazione è tale che bastano periodi anche brevi di condizioni meteorologiche avverse con piovosità anomala neanche eccezionale, per determinare danni diffusi e rilevanti alle infrastrutture, nonché a zone abitate, con seri pericoli per l'incolumità dei cittadini e gravissimi disagi alla vita quotidiana e alle attività produttive.

In queste condizioni, anche gli interventi della protezione civile sono resi difficili dalla mancanza di una precisa individuazione delle aree a rischio, premessa indispensabile per una pianificazione adeguata dell'emergenza, che deve necessariamente basarsi su uno scenario scientificamente attendibile dei fenomeni attesi. La situazione è aggravata dalla assoluta inadeguatezza dei

sistemi di monitoraggio, almeno in buona parte dell'Italia centro-meridionale.

Si deve purtroppo rilevare come la legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, abbia sostanzialmente mancato i suoi obiettivi principali, soprattutto nei bacini regionali e interregionali; ma qualche ritardo si registra anche in alcuni bacini nazionali. Le cause sono molteplici e vanno da una eccessiva farraginosità delle procedure ai modesti trasferimenti di risorse verso le regioni, che hanno incontrato serie difficoltà ad attivare e rendere operative in modo efficace le proprie autorità di bacino, ai finanziamenti complessivi globalmente insufficienti per gli interventi di difesa del suolo e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Il processo di revisione della legge n. 183 del 1989 è in fase avanzata anche per l'eccellente lavoro svolto dal Comitato paritetico dell'VIII Commissione della Camera dei deputati e della 13^a Commissione del Senato per la difesa del suolo.

In attesa della revisione della legge, la gravità della situazione ha determinato l'assoluta urgenza di disporre un insieme di misure volte ad individuare e perimetrare, nel più breve tempo possibile, le zone a maggior rischio idrogeologico, ad adottarvi misure adeguate di salvaguardia e a realizzarvi interventi per la riduzione del rischio (dal potenziamento delle reti di monitoraggio, alla pianificazione delle emergenze, alla realizzazione di interventi concreti per la riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio).

Il decreto-legge appronta, quindi, misure straordinarie che mobilitano risorse finanziarie aggiuntive agli stanziamenti ordinari della legge n. 183 del 1989 da utilizzare in

un contesto di eccezionalità, ma comunque organico, come prima risposta urgente al problema da raccordare con soluzioni a regime in via ordinaria.

Parimenti urgente, in analogia alla normativa già adottata in circostanze analoghe, è la necessità di adottare alcune misure a favore delle zone della Campania, di recente così gravemente colpite, per il superamento dell'emergenza e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Come è noto, nella regione Campania si è verificata una serie di disastrosi dissesti idrogeologici in cinque comuni: Quindici (Avellino), San Felice a Cancelli (Caserta), Bracigliano, Sarno e Siano (Salerno), che hanno provocato la distruzione di interi settori dei centri abitati, un elevato numero di vittime e di dispersi, impegnando intensamente tutto l'apparato della protezione civile.

Il dissesto idrogeologico è seguito ad un tipo di perturbazione determinato da condizioni di instabilità atmosferiche, che ha creato precipitazioni diffuse su tutta l'Italia; nelle giornate del 4 e 5 maggio i fenomeni sono divenuti persistenti sulle regioni centrali e meridionali della penisola, in particolare del versante tirrenico. L'evento atmosferico non manifestava, su larga scala, caratteristiche di particolare intensità - come attestato dalle stazioni di rilevamento pluviometrico presenti sul territorio, che non avevano registrato precipitazioni particolarmente intense - ma ha raggiunto valori alti solo in una zona circoscritta, corrispondente ai rilievi montuosi sovrastanti i comuni maggiormente colpiti. Le precipitazioni atmosferiche hanno interessato pendii in roccia carbonatica, ricoperti da materiale vulcanico incoerente di origine vesuviana; per effetto delle piogge intense si sono verificati fenomeni di scivolamento della copertura nei versanti ad elevata pendenza, che hanno determinato colate rapide di fango con fenomeni di trasporto di massa degli impluvi, con caratteristiche distruttive nei tratti a maggior pendenza, travolgendo la copertura

vegetale, che ha parzialmente occluso le strutture presenti lungo gli alvei torrentizi, provocando conseguenziali esondazioni. Il materiale solido, trasportato in colate rapide nei tratti a forte pendenza, si è depositato in parte nelle incisioni dei tratti vallivi, ma soprattutto nelle pianure, con effetti catastrofici sui centri abitati posizionati immediatamente a valle e sulle infrastrutture viarie situate sulla traiettoria.

In particolare, ad oggi, si registra un numero molto elevato di vittime, 158, ed ancora alcuni dispersi, mentre 453 persone sono ancora assistite in strutture di soccorso; le forze di protezione civile impegnate ammontano complessivamente a 3781 unità, di cui 1449 vigili del fuoco, 500 volontari, 640 militari, 395 appartenenti alla Polizia di Stato, 400 appartenenti all'Arma dei carabinieri, 57 finanziari, 20 forestali, 320 appartenenti alla Croce rossa italiana, oltre al personale degli enti locali, con l'impiego di circa 988 mezzi. A ciò deve aggiungersi l'apporto costante delle strutture statali, centrali e periferiche, della regione e degli enti locali.

L'evento ha sconvolto l'assetto territoriale creando gravissimi danni al tessuto socio-economico e ambientale di una zona che già presentava rilevanti problemi.

Sono state colpite in particolare case di civile abitazione, attività produttive e infrastrutture sia pubbliche che private. La valutazione precisa dei danni è in corso.

Per fronteggiare tale drammatica situazione, in conformità alla prassi ormai consolidata, le prime misure per il superamento dell'emergenza e per l'assistenza immediata alle popolazioni colpite, nonchè i primi stanziamenti economici, ammontanti a circa 239 miliardi, di cui 189 miliardi derivanti dalla contrazione di mutui ventennali con oneri a carico dello Stato, sono stati disposti con ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a seguito della dichiarazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dello stato di emergenza.

L'ordinanza di protezione civile ha disposto l'impiego dei primi fondi straordinari stanziati per le seguenti finalità:

interventi di prima emergenza ed assistenza immediata alle popolazioni colpite;

avvio degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino del territorio danneggiato, nonché di recupero delle infrastrutture pubbliche;

predisposizione di un piano di interventi organici per il riassetto ed il risanamento dell'area interessata;

primi interventi di sostegno materiale alle famiglie rimaste senza tetto ed alle attività produttive danneggiate finalizzati alla rapida ripresa del processo produttivo.

L'impiego dei primi fondi è stato velocizzato per mezzo di procedure accelerate straordinarie disposte a favore delle figure commissariali, individuate nei prefetti per le operazioni di prima assistenza e soccorso e nel presidente della regione per tutte le attività infrastrutturali e sul territorio, nonché per l'erogazione, attraverso i sindaci, di contributi ai privati ed alle attività produttive danneggiate.

Premesso quanto sopra, si è quindi ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, dovendosi provvedere in costanza di situazioni obiettivamente eccezionali che rendono inadeguata la scelta della normazione ordinaria, stante la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti immediati a pena di danni irreparabili per il pubblico interesse.

Il decreto si compone di nove articoli: gli articoli 1 e 2 disciplinano le misure urgenti in materia di rischio idrogeologico; gli articoli dal 3 al 7 riguardano gli interventi in favore della popolazione della Campania colpita dal recente dissesto idrogeologico; l'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 9 l'entrata in vigore del decreto.

Le disposizioni contenute nei primi due articoli stabiliscono un preciso percorso tecnico, al fine di garantire una gestione del territorio basata su una più razionale opera

di prevenzione, difesa del suolo e protezione dell'ambiente, definendo e valorizzando il ruolo delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce, con termini prefissati per assicurare la celerità degli interventi, che le autorità di bacino e le regioni adottino entro il 31 dicembre 1998 piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, con individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. È stabilita l'adozione di misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. È previsto in caso di inadempienza il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri.

Una particolare disposizione è dettata, al comma 1, per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio scorsi, per i quali valgono le perimetrazioni e le misure di salvaguardia, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.

Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le zone a più elevato rischio idrogeologico, nonché gli interventi più urgenti e i soggetti attuatori. Per accelerare la realizzazione degli interventi è stabilita la possibilità di adozione, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La pertinente attività istruttoria è curata, in coordinazione, dai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle Autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli

aspetti ambientali, dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Strumentale al funzionamento del sistema è l'obbligo, per le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca, di comunicare i dati conoscitivi in loro possesso per consentire alle regioni le attività di pertinenza.

Entro sei mesi dall'adozione dei piani stralcio gli organi di protezione civile predispongono piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, contenenti misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni.

Viene altresì promossa la delocalizzazione, fuori dalle aree a rischio, di manufatti che aggravano il rischio idrogeologico, o l'adeguamento delle infrastrutture nonchè lo snellimento e la celerità delle procedure di demolizione, ove occorrenti. A tale scopo le regioni dovranno adottare idonee misure per favorire la delocalizzazione a partire dalle aree a maggior rischio e fissare i termini entro i quali si dovrà provvedere all'adeguamento. Qualora i soggetti interessati non ritengano di usufruire di tali incentivazioni, decadranno dal diritto agli eventuali benefici concessi in caso di danni causati da calamità naturali. In caso di demolizione di manufatti, i terreni di risulta saranno acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni.

L'articolo 2 detta disposizioni per favorire l'immediata costituzione e operatività delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente.

È prevista, in particolare, l'integrazione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per consentire valutazioni globali che tengano conto anche degli aspetti inerenti alla protezione civile stessa.

Per permettere agli organismi tecnici preposti lo svolgimento più incisivo dei compiti di pertinenza, è concesso alle autorità di bacino di rilievo nazionale, al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente di completare i propri organici. Per le attività delle regioni è assegnato un finanziamento complessivo di 100 miliardi di lire, 20 dei quali da utilizzare per l'assunzione di personale tecnico a tempo determinato.

È previsto altresì un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, al fine di coprire omogeneamente tutto il territorio nazionale, con elaborazione dei dati in tempo reale, anche per garantire un meccanismo automatico di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.

Gli articoli dal 3 al 7 riguardano misure urgenti per le zone colpite dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 nella regione Campania.

L'articolo 3 detta disposizioni per la sospensione di termini, nonchè sul servizio di leva. Il comma 1 dispone la sospensione dei termini sostanziali e processuali in favore dei residenti. Più specificamente dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 1998, dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che determinano decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 5 maggio al 31 dicembre 1998. È stabilita, altresì, la sospensione, per lo stesso periodo, di tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonchè di quelli relativi a titoli di credito aventi forza esecutiva, creati prima del 5 maggio 1998, e delle rate di mutuo scadenti nel medesimo periodo. Per lo stesso periodo, sono sospesi i termini delle notifiche dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in forma ridotta, quelli relativi allo svolgimento dell'attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La sospensione per i termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti, verrà disposta con ordinanza del Ministro dell'interno, delega-

to per il coordinamento della protezione civile. La norma stabilisce anche che siano comunque eseguite immediatamente le contestazioni di illecito e le consegne dei relativi processi verbali. Si dispone, inoltre, che le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curino, gratuitamente, la pubblicazione di rettifica per i soggetti interessati che hanno subito protesti nel periodo di sospensione di termini. Altre misure riguardano le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche connesse ad interventi *post*-calamità.

Il comma 3 dispone l'impiego, a domanda, dei soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, per gli anni 1998 e 1999, presso le Amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali; i soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. Per la realizzazione degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio scorsi, è stabilito altresì il congedo anticipato per i soggetti le cui abitazioni siano oggetto di ordinanze di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale.

L'articolo 4, al comma 1, prevede l'individuazione con procedure urgenti, da parte dei comuni interessati, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, delle aree in condizioni di sicurezza ove effettuare la rilocalizzazione degli insediamenti produttivi ubicati nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 1998. L'approvazione dell'ubicazione delle aree da parte della regione o delle province, ove delegate, costituisce variante agli strumenti urbanistici. È previsto il potere sostitutivo delle province in caso di inadempienza da parte dei comuni.

La disposizione legislativa detta al comma 2 le priorità da seguire per l'accesso alle aree destinate alla rilocalizzazione. La

misura è necessaria per consentire la rapida delocalizzazione fuori delle aree a rischio delle attività produttive distrutte o gravemente danneggiate.

Il comma 3 stabilisce i benefici da erogare in favore delle imprese produttive industriali, artigianali, agro-industriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, distrutte o danneggiate, in misura superiore al 50 per cento, a causa degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, a condizione che le attività siano rilocalizzate nelle zone di sicurezza individuate ai sensi del comma 1 nell'ambito dello stesso comune o in comuni limitrofi. Dispone per le stesse imprese la concessione di finanziamenti agevolati, oltre quelli previsti dalla citata ordinanza n. 2787 del 1998, fermo restando un onere non inferiore al 2 per cento, a carico del beneficiario. Il finanziamento è rapportato al danno subito dai beni immobili e mobili e agli oneri per la rilocalizzazione relativi all'acquisizione di aree idonee alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento delle attrezzature, degli impianti produttivi e delle abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva. I benefici sono concessi fino al 95 per cento per una spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per una spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per una spesa prevista superiore a 10 miliardi. Stabilisce anche che i finanziamenti previsti siano concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o procedono alla propria innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

Il comma 4 dispone che le procedure per l'erogazione sono stabilite dal commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, sentiti la regione Campania ed il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, mentre l'erogazione dei benefici è demandata al presidente della regione Campania, che potrà anche erogare contributi per agevolare

l'accesso al credito delle imprese che hanno subito una riduzione delle proprie attività produttive in conseguenza degli eventi calamitosi.

Il comma 5 dispone che, a fronte di un fabbisogno stimato in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile concorrerà con contributi pluriennali, dal 1998 al 2007, di lire 4 miliardi annui, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

L'articolo 5 dispone altri interventi in favore delle attività produttive e del lavoro autonomo per agevolare l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, secondo un'ulteriore graduatoria predisposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dove sono inserite con priorità le iniziative riferite alla delocalizzazione delle unità produttive ubicate nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 1998, nonché le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive. In favore dei soggetti residenti in detti comuni sono altresì estese le agevolazioni previste per il sostegno del lavoro autonomo nel Mezzogiorno.

L'articolo 6 detta disposizioni a sostegno della finanza locale dei comuni colpiti, in termini di cassa, di reintegro delle minori entrate di competenza e con previsione di deroghe ai limiti disposti con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, nonché per la comunicazione della terza rata dei trasferimenti erariali, relativi all'anno 1998, che avverrà indipendentemente dalla presentazione delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Con l'articolo 7 si dettano disposizioni volte alla tutela dei territori montani a ri-

schio idrogeologico nelle zone della Campania interessate dagli eventi del 5 e 6 maggio 1998. Per contrastare infatti i fenomeni di dissesto conseguenti ad una congenita condizione di fragilità del territorio, aggravata dal cambiamento del sistema climatico e idrogeologico, vanno attuati interventi diretti al ripristino degli equilibri dell'ecosistema agro-forestale da parte della regione e delle comunità montane. Proprio il progressivo abbandono dei terreni collinari e montani, l'eccessiva antropizzazione, l'abbandono dell'agricoltura marginale, la omessa cura dei canali di scolo, sono le cause primarie del dissesto idrogeologico.

La norma si propone pertanto di promuovere programmi agro-forestali nonché idraulico-agrari per ridurre il rischio in queste zone della Campania. La realizzazione di tali progetti dovrà essere affidata prioritariamente a cooperative di giovani. Al finanziamento di tali attività si provvede con l'impiego di risorse inutilizzate nelle aree interne montane attraverso la modifica della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie per la copertura degli interventi disposti dal decreto-legge.

Per il complesso dagli interventi di cui agli articoli 1 e 2 si mobilitano, nel triennio 1998-2000, 1320 miliardi di lire, mentre per il potenziamento delle strutture necessarie per il funzionamento del sistema è prevista la spesa di lire 1950 milioni per l'anno 1998 e di lire 18 miliardi per gli anni successivi.

I commi 6 e seguenti riguardano invece la copertura delle spese relative agli interventi in Campania e per i maggiori oneri sostenuti a seguito della recente crisi sismica verificatasi nelle regioni Marche e Umbria, nonché un ulteriore stanziamento di lire 27 miliardi a favore del commissario delegato per i beni culturali (ordinanza n. 2669 del 1997) per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio

storico-artistico delle regioni Marche e Umbria.

Allo scopo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sull'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF. È, inoltre, stabilito che un importo pari a lire 3 miliardi, a valere sulle risorse fi-

nanziarie stanziata al comma 6, sia destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. Detti beni saranno individuati dalle competenti soprintendenze.

L'articolo 9, infine, dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7

L'articolo 1 detta disposizioni acceleratorie per la elaborazione dei piani stralcio di bacino, con l'individuazione delle aree a rischio di dissesto idrogeologico, e per l'adozione di misure di salvaguardia volte a prevenire e ridurre i danni e i pericoli che derivano dalle frane e da alluvioni.

Le disposizioni del comma 1 comportano l'effettuazione, da parte delle autorità di bacino nazionali e delle regioni, di attività già previste (e finanziate) nell'ambito della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Con l'articolo 8, comma 1, alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio, nonché per l'adozione di misure di salvaguardia sono destinate risorse aggiuntive per 100 miliardi nel 1998 che verranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante deliberazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari a 20 miliardi di lire è destinata al potenziamento delle strutture tecniche regionali mediante assunzioni con contratto a termine (articolo 2, comma 2).

Le disposizioni del comma 2 prevedono l'individuazione, da parte del Comitato d'intesa con la Conferenza, di zone a più elevato rischio idrogeologico. Per far fronte alla realizzazione dei relativi interventi è prevista (articolo 8, comma 2) la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

L'articolo 2, comma 7, prevede il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, sulla base di un programma comprensivo di un piano finanziario triennale (contenente l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti), elaborato da parte del Servizio idrografico e mareografico nazionale d'intesa con il Dipartimento della protezione civile ed adottato dal Comitato d'intesa con la Conferenza. Per la realizzazione e gestione delle reti sono previsti (articolo 8, comma 3) 10.000 milioni nel 1998 e 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

La copertura economica degli interventi di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, suindicati è data:

quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e 320.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dalla riduzione proporzionale delle quote disponibili degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge n. 450 del 1997 (legge finanziaria 1998), con esclusione di quelle destinate a finanziare l'attuazione di ac-

cordi internazionali, le rate di ammortamento mutui, i limiti di impegno, i disegni di legge già approvati nonchè i provvedimenti sui quali si siano già espresse favorevolmente le competenti Commissioni parlamentari;

quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.2.1.1. (cap.7705) e 7.2.1.1. (cap. 8501) - «piani di disinquinamento» - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rivenienti dalla rimodulazione di cui alla tabella C della legge finanziaria 1998, delle risorse destinate agli interventi del Piano triennale di tutela ambientale in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 305 del 1989.

Articolo 2, commi 4 e 5

Le disposizioni prevedono un potenziamento delle strutture tecniche dell'Amministrazione statale, alle quali è demandato lo svolgimento delle attività previste dal decreto.

Per la rimodulazione della dotazione organica dei Servizi tecnici nazionali è previsto un onere di 1.050 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 1999, sulla base dell'allegata tabella.

Per l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della segreteria tecnica composta da 20 esperti di elevata qualificazione, è previsto un onere di lire 900 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1999. La quantificazione della spesa è stata effettuata considerando (in coerenza con quanto previsto per organismi analoghi da recenti normative) un importo di 90 milioni per ciascun membro, di cui 60 milioni a titolo di compenso e 30 milioni da imputare agli oneri previdenziali nonchè alla quota proporzionale delle spese di funzionamento, comprensivi del trattamento economico di missione. La minore cifra stanziata per l'anno 1998 si giustifica con i tempi di definizione della norma, che riducono a non più di 5-6 mesi l'onere per l'anno in corso.

La copertura per l'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, per un onere complessivo di 1.950 milioni per l'anno 1998 e di 18.000 milioni a decorrere dal 1999, è assicurata (articolo 8, comma 5) dalla riduzione corrispondente del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 4

L'articolo 4 prevede la rilocalizzazione, in aree di sicurezza, degli insediamenti produttivi (circa 120) ubicati nelle zone a rischio dei comuni di Sarno (SA), Siano (SA), Bracigliano (SA), Quindici (AV) e San Felice a Cancellò (CE).

Gli interventi riguardano la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione, l'acquisizione di aree idonee alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento delle attrezzature, nonché finanziamenti rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte.

Al fabbisogno stimato, che è di lire 30 miliardi, si provvede attraverso la contrazione di mutui da parte della regione Campania alle cui rate di ammortamento, ad un tasso medio del 5,5-6 per cento, partecipa con contributi il Dipartimento della protezione civile, con le disponibilità di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, a decorrere dal 1998 e fino al 2007.

All'erogazione dei finanziamenti provvede direttamente il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.

I benefici sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi, fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede anticipazioni dei trasferimenti erariali agli enti locali colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 e comporta un onere a carico del bilancio dello Stato pari a 13 miliardi. In particolare, 6,5 miliardi circa sono l'onere conseguente al contributo erariale concesso per compensare gli enti delle perdite di gettito di entrate proprie, che è stato determinato prendendo a base gli ultimi accertamenti certificati dagli enti ed ipotizzando una perdita di gettito pari al 50 per cento; altri 6,5 miliardi circa sono conseguenti alla maggiorazione delle risorse in godimento degli enti, maggiorazione del 20 per cento calcolata sui trasferimenti erariali del 1997 e sull'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille detratta dai trasferimenti erariali nel 1994. All'onere si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6.

Articolo 8, commi 6 e 7

All'articolo 8, i commi 6 e 7 riguardano in particolare la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania e al finanziamento di maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e che ha investito le regioni Marche ed Umbria. Il fabbisogno complessivo è di 100 miliardi.

In particolare sono destinate lire 3 miliardi per il recupero del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiato dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 nonché lire 27 miliardi per le maggiori spese sostenute dal commissario delegato ai beni culturali di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento

della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, per gli interventi nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997.

All'onere di attuazione dell'articolo 8, comma 6, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF relativa all'anno 1998.

TABELLA (Articolo 2, comma 4)

TAB. 1. - ORGANICI DEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI:
QUALIFICHE FUNZIONALI

	Dotazione organica (DPR 106/93)			Personale in servizio			Nuova dotazione organica			Posti vacanti		
	VI-IX q. f.	III-V q. f.	Totale	VI-IX q. f.	III-V q. f.	Totale	VI-IX q. f.	III-V q. f.	Totale	VI-IX q. f.	III-V q. f.	Totale
Tab. A Ruolo del Dipartimento	107	112	219	79	102	181	107	112	219	28	10	38
Tab. C Serv. geologico	111		111	48		48	111		111	63		63
Tab. D Serv. idrog. e mareog.	171		171	56		56	171		171	115		115
Tab. E Serv. sismico	92		92	36		36	92		92	56		56
Totale posti di ruolo . . .	481	112	593	219	102	321	481	112	593	262	10	272

TAB. 2. - PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI E DETERMINAZIONE
DEI RELATIVI ONERI FINANZIARI

Qualifiche funzionali	Posti vacanti	Oneri finanziari annui (in milioni di lire)			
		1998	1999	2000	2001
VI-IX q. f.	262	983	15.720	15.720	15.720
III-V q. f.	10	28	450	450	450
Totale oneri finanziari annui . . .		1.011	16.170	16.170	16.170

Costo medio annuo lordo personale VI-IX q. f. 60 milioni di lire

Costo medio annuo lordo personale III-V q. f. 45 milioni di lire

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998 ().*

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 5 e 88;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte all'individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico ed alla conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare prime disposizioni per le zone della Campania colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 ed altre disposizioni su calamità naturali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 giugno e del 9 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio)

1. Entro il 31 dicembre 1998, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non

(*) V., inoltre, il successivo Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1998.

si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 può individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le zone a più elevato rischio idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonché gli interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attività istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, nonché della collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati

in applicazione dei commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

Art. 2.

(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere *a)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo

un'unica autorità di bacino interregionale o regionale fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni e le province autonome possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le province autonome possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale comandato di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti di ruolo già previsto dalla tabella organica di cui allo stesso decreto n. 106 del 1993. I posti vacanti sono coperti, secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo apposita riserva di posti non superiore al 50 per cento, per il personale attualmente in servizio, compreso quello con contratto a tempo determinato, e nel rispetto di quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 39.

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cento rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto le-

gislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva)

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei

processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 è fissato in centottanta giorni.

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, possono essere, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 1999, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, per esigenze connesse alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. I soggetti stessi non ancora incorporati possono, altresì, ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato.

Art. 4.

(Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive)

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità

operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonchè a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorità:

- a) attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- b) altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;
- c) nuovi insediamenti produttivi.

3. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonchè per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Il terreno di risulta è acquisito al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

Art. 5.

(Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo)

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:

- a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive;
- b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-*septies*, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Interventi a favore dei comuni)

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta.

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

4. Ai comuni di cui al comma 1 è comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

Art. 7.

(Tutela dei territori montani e attività agro-forestali)

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono avviare nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 1, con

priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agro-forestali, nonché le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.

2. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente ai giovani di età inferiore ai 40 anni, associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età.

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: «Le economie» fino a: «delle azioni organiche in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104». Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma 1.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attività prevista dall'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

4. All'onere di cui ai commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno

degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonchè per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. «piani di disinquinamento» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonchè per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.

7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi è destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello

Stato dell'8 per mille per l'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1998.

Il Presidente del Senato della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.

MANCINO

PRODI - NAPOLITANO - RONCHI -
COSTA - PINTO - CIAMPI - BASSA-
NINI - FLICK - ANDREATTA - BER-
SANI - TREU - VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

